



REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Approvato con delibera Presidente CONI n. 138/72 del 30/9/2014

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO	pag. 6
CAPO I - PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO	pag. 6
Art. 1 Ambito di applicazione	
Art. 2 Principi del processo sportivo	
CAPO II - ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA	pag. 7
Art. 3 Organi del sistema di giustizia sportiva ed altri soggetti del procedimento	
Art. 4 Attribuzioni degli organi giudicanti	
Art. 5 Astensione e ricusazione	
Art. 6 Commissione federale di garanzia	
CAPO III - ACCESSO ALLA GIUSTIZIA	pag. 10
Art. 7 Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia	
Art. 8 Difesa tecnica	
Art. 9 Ufficio del gratuito patrocinio	
Art. 10 Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia	
CAPO IV - NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO	pag. 11
Art. 11 Poteri degli organi di giustizia	
Art. 12 Comunicazioni	
Art. 13 Deposito di atti	
Art. 14 Computo dei termini	
Art. 15 Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione	
Art. 16 Condanna per lite temeraria	
TITOLO II - INFRAZIONI E SANZIONI	pag. 14
CAPO I – INFRAZIONI	pag. 14
Art. 17 Illecito disciplinare	
Art. 18 Illecito sportivo	
Art. 19 Frode sportiva	
Art. 20 Divieto di scommesse	
Art. 21 Uso di metodi e sostanze vietate	
CAPO II - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI	pag. 15
Art. 22 Punibilità	
Art. 23 Responsabilità delle società	
Art. 24 Tentativo	
Art. 25 Circostanze attenuanti ed aggravanti	
Art. 26 Recidiva	
CAPO III – SANZIONI	pag. 21
Art. 27 Tipi di sanzione	

CAPO IV - DETERMINAZIONE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI pag. 22

Art. 28 Determinazione della sanzione

Art. 29 Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati atleti

Art. 30 Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati non atleti

Art. 31 Sanzioni inflitte dalle società

CAPO V - ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI pag. 24

Art. 32 Prescrizione

Art. 33 Amnistia

Art. 34 Indulto

Art. 35 Grazia

Art. 36 Non applicazione dei provvedimenti di clemenza

Art. 37 Riabilitazione

TITOLO III - PROCURATORE FEDERALE pag. 27

CAPO I - NOMINA E FUNZIONI pag. 27

Art. 38 Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

Art. 39 Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

Art. 40 Attribuzioni del Procuratore federale

Art. 41 Rapporti tra l'Ufficio del Procuratore federale e la Procura generale dello Sport

CAPO II - AZIONE DISCIPLINARE pag. 29

Art. 42 Svolgimento delle indagini

Art. 43 Esercizio dell'azione disciplinare

Art. 44 L'avocazione delle indagini da parte della Procura generale dello Sport

Art. 45 Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

Art. 46 Astensione

CAPO III - RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI pag. 32

Art. 47 Rapporti e conflitti di competenza

TITOLO IV - MISURE CAUTELARI pag. 32

Art. 48 Domanda cautelare del Procuratore federale

Art. 49 Domanda cautelare di parte

TITOLO V – IL GIUDICE ARBITRO pag. 34

CAPO I – NOMINA E COMPETENZA pag. 34

Art. 50 Istituzione

Art. 51 Competenza e nomina

CAPO II – PROCEDIMENTO	pag. 35
Art. 52 Reclamo sul campo al giudice arbitro o all'arbitro	
TITOLO VI - GIUDICI SPORTIVI	pag. 36
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA	pag. 36
Art. 53 Istituzione	
Art. 54 Competenza del giudice sportivo nazionale	
Art. 55 Competenza dei giudici sportivi regionali	
Art. 56 Competenza della Corte sportiva di appello	
Art. 57 Nomina e articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali	
CAPO II - PROCEDIMENTI	pag. 38
Art. 58 Procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi regionali	
Art. 59 Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali	
Art. 60 Procedimento innanzi alla Corte sportiva di appello	
Art. 61 Pronuncia della Corte sportiva di appello	
TITOLO VII - GIUDICI FEDERALI	pag. 39
CAPO I - NOMINA E COMPETENZA	pag. 39
Art. 62 Istituzione e articolazione funzionale	
Art. 63 Nomina dei giudici federali e composizione	
CAPO II – IL TRIBUNALE FEDERALE	pag. 40
Art. 64 Competenza del Tribunale federale	
Art. 65 Competenza della I Sezione del Tribunale federale	
Art. 66 Competenza della II Sezione del Tribunale federale	
CAPO III – PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE FEDERALE	pag. 41
Art. 67 Fissazione dell'udienza a seguito di deferimento del Procuratore federale	
Art. 68 Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di deferimento	
Art. 69 Ricorso della parte interessata e per l'annullamento delle deliberazioni	
Art. 70 Disposizioni relative all'annullamento delle deliberazioni	
Art. 71 Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso	
Art. 72 Intervento del terzo	
Art. 73 Svolgimento dell'udienza	
Art. 74 Assunzione delle prove	
Art. 75 Decisione del Tribunale federale	
CAPO IV - LA CORTE FEDERALE DI APPELLO	pag. 45
Art. 76 Competenza della Corte federale di appello	
Art. 77 Competenza della Prima Sezione della Corte federale di appello	
Art. 78 Competenza della Seconda Sezione della Corte federale di appello	

CAPO V - PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO pag. 46

Art. 79 Ricorso avverso le decisioni del Tribunale federale

Art. 80 Esecutività delle decisioni – Istanza di sospensione

Art. 81 Svolgimento dell'udienza

Art. 82 Decisione della Corte Federale

Art. 83 Termini di durata massima dei procedimenti federali

Art. 84 Registro delle sanzioni disciplinari

Art. 85 Casellario federale

TITOLO VIII – RAPPORTI TRA ORGANI DI GIUSTIZIA E AUTORITA' GIUDIZIARIE

pag. 50

Art. 86 Rapporti degli organi di giustizia con le Autorità giudiziarie

Art. 87 Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

TITOLO IX - COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

pag. 52

Art. 88 Competenza e procedimento

TITOLO XI - REVISIONE E REVOCAZIONE

pag. 52

Art. 89 Revisione

Art. 90 Revocazione

TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI

pag. 54

Art. 91 Sospensione feriale dei termini

Art. 92 Rinvio

Art. 93 Entrata in vigore

Art. 94 Disposizioni transitorie

TITOLO I NORME GENERALI DEL PROCESSO SPORTIVO

CAPO I PRINCIPI DEL PROCESSO SPORTIVO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento di giustizia, di seguito anche “Regolamento”, disciplina l’ordinamento processuale sportivo della Federazione Italiana Nuoto e lo svolgimento dei procedimenti innanzi ai suoi organi di giustizia, in conformità con quanto disposto dallo Statuto del C.O.N.I., dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva emanati dal C.O.N.I. e dallo Statuto della F.I.N.
2. Il Regolamento non si applica ai procedimenti relativi alle violazioni delle norme sportive antidoping nonché agli organi competenti per l’applicazione delle corrispondenti sanzioni.

Art. 2 - Principi del processo sportivo

1. I procedimenti di giustizia regolati dal Regolamento assicurano l’effettiva osservanza delle norme dell’ordinamento sportivo e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti.
2. Il processo sportivo attua i principi di legalità, del diritto di difesa, del contraddittorio, della parità delle parti, del giudice naturale precostituito e tutti gli altri principi del giusto processo.
3. Nessuno può essere sanzionato per un fatto che, secondo la normativa del tempo in cui fu commesso, non costituiva infrazione.
4. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell’interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell’ordinato andamento dell’attività federale.
5. La decisione del giudice è motivata e pubblica.
6. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica.

CAPO II

ORGANI DEL SISTEMA DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 3 - Organi del sistema di giustizia sportiva ed altri soggetti del procedimento

1. Sono organi di giustizia presso la Federazione:
 - a) il Procuratore federale;
 - b) Il Giudice arbitro;
 - c) Il Giudice sportivo nazionale;
 - d) il Giudice sportivo regionale;
 - e) la Corte sportiva di appello;
 - f) Il Tribunale federale;
 - g) la Corte federale di appello;
2. La Procura generale dello Sport istituita presso il C.O.N.I. coopera con le Procure federali al fine di assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo.
3. Per i casi e nei limiti previsti dallo Statuto del C.O.N.I., il Collegio di garanzia dello Sport istituito presso il C.O.N.I. costituisce organo di giustizia di ultimo grado.
4. Gli organi di giustizia agiscono nel rispetto dei principi di piena indipendenza, autonomia e riservatezza e non possono rilasciare dichiarazioni agli organi di stampa ed agli altri mezzi di comunicazione di massa in ordine a processi in corso o a quelli nei quali siano stati chiamati a pronunciarsi, se non sono trascorsi almeno dodici mesi dalla conclusione.
5. Ciascun componente degli organi di giustizia presso la Federazione, all'atto dell'accettazione dell'incarico, sottoscrive una dichiarazione con cui attesta di non avere rapporti di lavoro subordinato o continuativi di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettano l'indipendenza con la Federazione o con i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti sottoposti alla sua giurisdizione, né di avere rapporti di coniugio, di parentela o affinità fino al terzo grado con alcun componente del Consiglio federale, impegnandosi a rendere note eventuali sopravvenienze. Informazioni reticenti o non veritiere sono segnalate alla Commissione federale di garanzia per l'adozione delle misure di competenza.
6. La carica di componente di organo di giustizia presso la Federazione è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia presso il

C.O.N.I. nonché con la carica di componente di organo di giustizia presso altre Federazioni. Presso la medesima Federazione, ferma la incompatibilità con la carica di procuratore, la carica di componente di organo di giustizia sportiva è incompatibile con la carica di componente di organo di giustizia federale.

7. I componenti degli Organi di Giustizia non possono altresì far parte dei Collegi arbitrali istituiti nell'ambito della F.I.N..
8. Gli incarichi presso gli organi di giustizia possono essere svolti anche in deroga a quanto previsto dall'art. 7, comma 5, dei Principi Fondamentali.

Art. 4 - Attribuzioni degli Organi giudicanti

1. È attribuita agli organi giudicanti la risoluzione delle questioni e controversie aventi ad oggetto:
 - a) l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive;
 - b) i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative sanzioni.
2. Gli organi giudicanti decidono altresì le controversie loro devolute dallo Statuto e dai regolamenti federali.

Art. 5 – Astensione e ricusazione

1. Ad eccezione del Giudice arbitro, Il singolo componente dell'organo giudicante può essere ricusato:
 - a) se ha interesse personale nel procedimento;
 - b) se ha dato consigli o manifestato il suo parere sull'oggetto del procedimento fuori dall'esercizio delle sue funzioni;
 - c) se vi è inimicizia grave tra lui e una delle parti;
 - d) se il difensore di una delle parti o, comunque, una delle parti è prossimo congiunto di lui o del coniuge;
 - e) se alcuno dei prossimi congiunti di lui o del coniuge è offeso o danneggiato dall'infrazione;
 - f) se nell'esercizio delle funzioni e prima che sia stata pronunciata la decisione ha manifestato indebitamente il suo convincimento sui fatti oggetto della incolpazione;

- g) se un suo parente prossimo o del coniuge svolge o ha svolto funzioni di Procuratore federale.
2. Ciascun componente degli organi di Giustizia è tenuto ad astenersi nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e) e g). Ha inoltre l'obbligo di astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.
 3. La dichiarazione di ricsuzione deve essere proposta immediatamente dalle parti interessate con dichiarazione motivata e sottoscritta e, comunque, prima del compimento dell'atto da parte del giudice e non oltre la decisione.
 4. Sulla ricsuzione di un componente di un organo giudicante di primo grado decide la Prima Sezione della Corte federale di appello. Sulla ricsuzione di un componente di un organo giudicante di secondo grado, decide la Sezione opposta a quella di appartenenza. Nel caso in cui la dichiarazione di astensione o ricsuzione è accolta il giudice non potrà compiere alcun atto. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricsuzione dichiara se ed in quale parte gli atti compiuti dal giudice astenutosi o ricsutato conservano efficacia. Il ricorso per la ricsuzione si considera non proposto quando il giudice, prima della pronuncia, dichiara di astenersi. Non è ammessa la ricsuzione dei giudici chiamati a decidere sulla ricsuzione.

Art. 6 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione.
2. La composizione, la nomina, la durata della carica ed i requisiti per ricoprirli sono disciplinati dallo Statuto federale.
3. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
 - a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta, anche a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione sul proprio sito, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del presente Regolamento;
 - b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta, anche a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione sul proprio sito, i soggetti idonei a essere nominati procuratore, procuratore aggiunto e

- sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni dello Statuto federale e a quelle del presente Regolamento;
- c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
 - d) interpreta le norme statutarie e regolamentari e pronuncia il giudizio sulla legittimità di queste ultime, ove richiesto da organi o soggetti federali;
 - e) dirime i conflitti di attribuzione che possono insorgere tra organi federali;
 - f) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento della giustizia sportiva.

CAPO III

ACCESSO ALLA GIUSTIZIA

Art. 7 - Diritto di agire innanzi agli organi di giustizia

1. Spetta ai tesserati, agli affiliati e ai soggetti titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale il diritto di agire innanzi agli organi di giustizia per la tutela dei diritti e degli interessi loro riconosciuti dall'ordinamento sportivo.

Art. 8 – Difesa tecnica

1. Dinanzi agli organi di giustizia federale le parti possono stare in giudizio personalmente o con il ministero di un difensore scelto tra gli avvocati iscritti agli albi.
2. Al difensore deve essere conferito il mandato con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, anche in calce o a margine di un atto del procedimento, dallo stesso difensore.
3. Ogni parte ha diritto di nominare non più di due difensori.

Art. 9 - Ufficio del gratuito patrocinio

1. Per i non abbienti che intendano avvalersi dell'assistenza di un difensore, è previsto il ricorso all'Ufficio del gratuito patrocinio istituito presso il C.O.N.I. al fine di assicurare la difesa tecnica.
2. La disciplina del patrocinio gratuito è regolamentata da specifica normativa predisposta dal C.O.N.I..

Art. 10 - Contributo per l'accesso ai servizi di giustizia

1. La misura del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia è determinata con provvedimento del Consiglio federale, nell'ambito della approvazione della normativa generale per le affiliazioni e tesseramenti annualmente emanata dalla Federazione.
2. Il deposito dei ricorsi e dei reclami deve essere accompagnato, a pena di irricevibilità dell'atto, dal versamento del relativo contributo.
3. Il contributo per l'atto di reclamo è versato al Giudice arbitro o, in sua assenza, all'Arbitro contestualmente al deposito dell'atto.
4. All'atto di presentazione del ricorso deve essere data prova dell'avvenuto versamento del contributo.
5. I contributi di reclamo e di ricorso devono essere restituiti in caso di integrale accoglimento dell'impugnazione.

CAPO IV

NORME GENERALI SUL PROCEDIMENTO

Art. 11 - Poteri degli organi di giustizia

1. Gli organi di giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art. 2.
2. Il giudice stabilisce, con provvedimento non autonomamente impugnabile, le modalità di svolgimento dell'udienza, anche disponendo l'eventuale integrazione del contraddittorio.

3. Il giudice non può rinviare la pronuncia né l'udienza se non quando ritenga la questione non ancora matura per la decisione, contestualmente disponendo le misure all'uopo necessarie. Può sempre ammettere la parte che dimostri di essere incorsa in decadenza per causa alla stessa non imputabile a compiere attività che le sarebbero precluse.
4. Il giudice ha i più ampi poteri istruttori.
5. Le udienze si svolgono con la partecipazione delle parti e degli altri soggetti interessati anche a distanza, tramite videoconferenza ovvero altro sistema equivalente che sia idoneo e disponibile.

Art. 12 - Comunicazioni

1. Tutti gli atti del procedimento sono comunicati, ove possibile, a mezzo di posta elettronica certificata. In mancanza, mediante telefax o qualunque altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione.
2. Se il procedimento è connesso ad un procedimento penale, pendente in fase di indagine, del quale sono stati acquisiti gli atti e le indagini sono coperte da segreto, le comunicazioni devono essere effettuate in plico chiuso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
3. Nel caso di procedimento disciplinare a seguito di deferimento da parte del procuratore federale di un minore le comunicazioni vanno effettuate in plico chiuso a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
4. Gli atti di avvio dei procedimenti disciplinari sono comunicati presso la sede della Società, Associazione o Ente di appartenenza dei soggetti destinatari; in caso di mancata consegna della comunicazione al tesserato, la Società, Associazione o Ente è sanzionabile fino alla revoca dell'affiliazione. Per gli altri soggetti la comunicazione è effettuata presso la residenza degli interessati.
5. Ove sia stato nominato un difensore le comunicazioni sono effettuate presso quest'ultimo.
6. Il Giudice può invitare le parti a concordare forme semplificate di comunicazione tra le stesse, anche mediante rinuncia ad avvalersi in ogni modo dei difetti di trasmissione, riproduzione o scambio.
7. È onere delle parti indicare, nel primo atto difensivo, l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale esse intendono ricevere le comunicazioni; in difetto, le comunicazioni successive alla prima sono effettuate ai sensi del comma 1. In caso di irreperibilità, le comunicazioni successive alla prima sono depositate presso la segreteria dell'organo procedente e si hanno per conosciute.

8. Le decisioni degli organi di giustizia sono pubblicate sul sito web della Federazione e conservate almeno per 5 anni.
9. I provvedimenti disciplinari del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali, fermo restando quanto disposto al comma 1, devono essere riepilogati in un notiziario pubblicato sul sito web della Federazione.
10. I provvedimenti di urgenza del Giudice Arbitro sono comunicati sul campo di gara.
Il termine per l'impugnazione decorre dal giorno seguente alla comunicazione, quando prevista; in difetto, dal giorno seguente alla pubblicazione.

Art. 13 - Deposito di atti

1. Il deposito degli atti e dei documenti viene effettuato dalle parti presso la segreteria dell'organo competente.
2. Il deposito può avvenire mediante invio con posta elettronica certificata, con telefax, con raccomandata con ricevuta di ritorno o con ogni altro mezzo che dia prova certa della data di ricezione.

Art. 14 – Computo dei termini

1. Ove non diversamente stabilito, i termini sono computati non tenendo conto del giorno di decorrenza iniziale. Si computa invece il giorno finale. Il termine che scade il giorno festivo è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo.
2. Tutti i termini previsti dal presente Regolamento sono perentori.

Art. 15 - Segreteria degli organi di giustizia presso la Federazione

1. Gli organi di giustizia sono coadiuvati da un segretario individuato dal Segretario generale.
2. Il Segretario documenta a tutti gli effetti, nei casi e nei modi previsti dai regolamenti federali, le attività proprie e quelle degli organi di giustizia e delle parti. Egli assiste gli organi di giustizia in tutti gli atti dei quali deve essere redatto verbale.
3. Il segretario attende al rilascio di copie ed estratti dei documenti prodotti, all'iscrizione dei procedimenti nei ruoli, alla formazione del fascicolo

d'ufficio e alla conservazione di quelli prodotti dalle parti, alle comunicazioni prescritte anche dal giudice, nonché alle altre incombenze che i regolamenti federali gli attribuiscono.

Art. 16 - Condanna alle spese per lite temeraria

1. Il giudice, con la decisione che chiude il procedimento, può condannare la parte soccombente che abbia proposto una lite ritenuta temeraria al pagamento delle spese a favore dell'altra parte fino a una somma pari al triplo del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva.
2. Se la condotta della parte soccombente assume rilievo anche sotto il profilo disciplinare, il giudice segnala il fatto al procuratore federale.

TITOLO II INFRAZIONI E SANZIONI

CAPO I INFRAZIONI

Art. 17 – Illecito disciplinare

1. Costituisce illecito disciplinare il mancato rispetto delle norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti federali, la inosservanza dei principi derivanti dall'Ordinamento giuridico sportivo con particolare riferimento ai principi di lealtà, di rettitudine e di correttezza morale che devono sempre ispirare i comportamenti delle società affiliate e dei soggetti tesserati.

Art. 18 – Illecito sportivo

1. Rispondono di illecito sportivo le società, i dirigenti, gli ufficiali di gara, gli atleti ed i tesserati in genere che compiano o consentano che si compiano, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o ad assicurare a chiunque un vantaggio di classifica, anche se questo non si è realizzato.

2. Il tesserato che mantenga o abbia mantenuto rapporti con affiliati o persone che abbiano posto in essere o stanno per porre in essere taluni degli atti indicati al punto precedente o ne abbia, in qualsiasi modo, notizia ha il dovere di informare immediatamente con ogni mezzo idoneo, e comunque, con qualunque mezzo rapido e certo, il Procuratore federale.

Art. 19 – Frode sportiva

1. La violazione di norme che regolano il tesseramento degli atleti circa l'età, la cittadinanza od altra condizione personale, nonché la partecipazione a gare di atleti non tesserati, costituisce frode sportiva.
2. Integrano ipotesi di frode sportiva tutte le infrazioni alla normativa antidoping nonché quelle previste dalla Legge n. 401/89 e successive modifiche.

Art. 20 – Divieto di scommesse

1. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della F.I.N..

Art. 21 – Uso di metodi e sostanze vietate

1. È vietato l'uso, per un qualsiasi motivo, di sostanze, di materiali e di metodiche che sono considerate "doping".
2. L'elenco delle categorie, dei metodi, dei medicinali e delle sostanze considerate "doping", le procedure e le modalità per l'effettuazione di controlli sanitari nonché le sanzioni disciplinari da irrogare in caso di infrazioni al divieto, sono previste dalle Norme Sportive Antidoping emanate dal C.O.N.I., in conformità alle direttive W.A.D.A., e vengono integralmente recepite dalla F.I.N.

CAPO II DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE INFRAZIONI

Art. 22 – Punibilità

1. Sono punibili, per i fatti commessi in costanza di tesseramento, coloro che, anche se non più tesserati, si siano resi responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.
2. La sanzione comminata rimane sospesa per essere scontata all’atto di un eventuale nuovo tesseramento.

Art. 23 – Responsabilità delle società

1. La società risponde sempre dell’infrazione o frode commesse da chi la rappresenta ed è oggettivamente responsabile, fino a prova contraria, dell’operato dei suoi tesserati, dei suoi dirigenti e dei suoi rappresentanti.
2. La società risponde dell’infrazione o frode commesse da terzi e dai propri sostenitori soltanto nel caso in cui si dimostri che ne abbia avuto conoscenza e ne abbia conseguito un risultato utile oppure i fatti avvengano nel periodo precedente, durante o successivo all’incontro, nell’area dell’impianto e nelle zone limitrofe.
3. La società risponde del mantenimento dell’ordine pubblico in tutte le sue componenti civili, penali ed amministrative quando essa stessa sia l’organizzatrice della manifestazione o dell’incontro.
4. La mancata richiesta della Forza Pubblica comporta, in ogni caso, un aggravamento della sanzione.

Art. 24 – Tentativo

1. L’affiliato od il tesserato che compie atti idonei e diretti, in modo non equivoco, a commettere l’infrazione o che ne è comunque responsabile, è punito, se l’azione non si compie o l’evento non si verifica, con una sanzione meno grave di quella che sarebbe inflitta se l’infrazione fosse stata consumata o se l’evento si fosse verificato, diminuita da un terzo a due terzi.
2. Se il colpevole volontariamente desiste dall’azione, soggiace soltanto alla sanzione prevista per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per sé una infrazione diversa.
3. Se volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per l’infrazione tentata, diminuita da un terzo alla metà.

Art. 25 – Circostanze attenuanti e aggravanti

1. Circostanze attenuanti:

La sanzione disciplinare è attenuata quando dai fatti accertati emerga a favore del responsabile una o più delle seguenti circostanze:

- a)** avere agito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;
- b)** aver concorso il fatto doloso della persona offesa a determinare l'evento, unitamente all'azione od omissione del responsabile;
- c)** avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno o l'essersi adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione;
- d)** aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale.

2. L'Organo Giudicante, indipendentemente dalle circostanze previste nel precedente comma, può prendere in considerazione altre circostanze diverse, qualora le ritenga tali da giustificare una diminuzione della sanzione.

3. Circostanze aggravanti:

In caso di particolare gravità del dolo o della colpa dell'autore o responsabile dell'infrazione, la sanzione disciplinare è aggravata quando dai fatti accertati emergono a carico dei responsabili una o più delle seguenti circostanze:

- a)** aver commesso il fatto con abuso di poteri o violazione dei doveri derivanti o conseguenti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole;
- b)** aver danneggiato persone o cose;
- c)** aver indotto altri a violare le norme e le disposizioni federali di qualsiasi genere ovvero a recare danni all'organizzazione;
- d)** aver agito per motivi futili o abietti;
- e)** aver, in giudizio, anche soltanto tentato di inquinare le prove;
- f)** aver cagionato un danno patrimoniale di rilevante entità;
- g)** avere l'infrazione determinato o concorso a determinare una turbativa violenta dell'ordine pubblico;
- h)** aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze dell'infrazione commessa;
- i)** aver commesso l'infrazione per eseguirne od occultarne un'altra, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio.
- j)** aver commesso il fatto a mezzo stampa o di altro mezzo di diffusione, comportante dichiarazioni lesive della figura e dell'autorità degli organi federali o di qualsiasi altro tesserato.

4. Il concorso di più circostanze, aggravanti ed attenuanti comporta i seguenti casi:
 - a) se concorrono più circostanze aggravanti si applica la sanzione stabilita per la circostanza più grave, ma il Giudice può aumentarla. In ogni caso gli aumenti non possono superare il triplo del massimo previsto. Quando ricorre una sola circostanza aggravante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa viene aumentata fino ad un terzo;
 - b) se concorrono più circostanze attenuanti si applica la sanzione meno grave stabilita per le predette circostanze, ma il Giudice può diminuirla. In ogni caso la sanzione non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto. Quando ricorre una sola circostanza attenuante la sanzione che dovrebbe essere inflitta per l'infrazione commessa può essere diminuita in misura non eccedente un terzo.
5. L'Organo Giudicante che ritenga contemporaneamente sussistenti circostanze aggravanti ed attenuanti di una infrazione, deve operare tra le stesse un giudizio di equivalenza o di prevalenza.
Nel caso in cui ritenga prevalenti le aggravanti tiene conto solo di queste; nel caso contrario tiene conto solo di quelle attenuanti. Nel caso, infine, ritenga che vi sia equivalenza applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.
6. Le circostanze che attenuano o escludono le sanzioni sono valutate dall'organo giudicante a favore dei soggetti responsabili anche se non conosciute o ritenute insussistenti. Le circostanze che aggravano sono valutate dall'organo giudicante a carico dei soggetti responsabili solamente se conosciute ovvero ignorate per colpa o ritenute inesistenti per errore determinato da colpa. Nell'ipotesi di concorso di persone nell'infrazione, le circostanze che aggravano o diminuiscono la sanzione, l'intensità del dolo, il grado della colpa e le circostanze inerenti alla persona del colpevole, sono valutate soltanto riguardo al soggetto cui si riferiscono.

Art. 26 – Recidiva

1. Chi, dopo essere stato sanzionato per un'infrazione, ne commette un'altra, può essere sottoposto ad un aumento della sanzione da comminare per la nuova infrazione fino ad un terzo, ove calcolabile.
2. Ove non calcolabile con le modalità di cui al comma 1, le sanzioni possono essere così aumentate:
 - 1) Per le società:

- a) L'ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida;
 - b) L'ammonizione con diffida può essere elevata ad ammenda;
 - c) La squalifica del campo di gara per una o due giornate può essere elevata con l'aggiunta di un'ammenda;
 - d) La squalifica del campo di gara per tre o più giornate può essere elevata con un aumento delle giornate non superiore ad un terzo di quelle inflitte, ed anche con l'aggiunta di un'ammenda nel caso non sia possibile il calcolo esatto di un terzo;
 - e) La perdita dell'incontro o degli incontri può essere elevata con l'irrogazione aggiuntiva di un'ammenda;
 - f) La penalizzazione nella classifica di campionato o della manifestazione può essere elevata con una maggiorazione di punti di penalità, non superiore, tuttavia, ad un terzo.
- 2) Per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara ed atleti:
- a) L'ammonizione semplice può essere elevata ad ammonizione con diffida;
 - b) L'ammonizione con diffida può essere elevata ad una giornata di sospensione da qualsiasi attività federale;
 - c) La sospensione a termine da qualsiasi attività federale sino ad un massimo di 5 anni può essere elevata con un ulteriore aumento del termine non superiore ad un terzo di quello irrogato;
 - d) L'interdizione per un tempo determinato può essere elevata con un aumento del termine non superiore ad un terzo di quello irrogato;
 - e) L'inibizione temporanea può essere elevata per un periodo non superiore ad un terzo di quello irrogato;
 - f) La squalifica per una o due giornate di gara può essere elevata con l'aggiunta dell'ammonizione con diffida;
 - g) La sospensione per tre giornate di gara può essere elevata di un terzo;
 - h) La sospensione per tre giornate di gara può essere elevata con un aumento delle giornate non superiore ad un terzo di quelle inflitte, ed anche con l'aggiunta dell'ammonizione con diffida nel caso non sia possibile il calcolo esatto di un terzo;
 - i) La sospensione per periodi di tempo determinati sino ad un massimo di cinque anni può essere aumentata di un terzo.
3. Le sanzioni possono essere ulteriormente aumentate approssimativamente della metà se la nuova infrazione è della stessa indole o se è stata commessa nei cinque anni dalla condanna precedente, ovvero se la nuova infrazione è stata commessa durante o dopo l'esecuzione della sanzione o

se il condannato si è sottratto volontariamente all'esecuzione della sanzione.

4. Nei casi previsti dal comma precedente in cui non sia possibile il calcolo approssimativo della metà, le sanzioni possono essere così aumentate:
 - 1) Per le società:
 - a) Nel caso di cui alla lett. a) la sanzione può essere elevata ad ammenda.
 - 2) Per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara ed atleti:
 - a) nel caso di cui alla lett. a) la sanzione può essere elevata ad una giornata di sospensione da ogni attività federale;
 - b) nel caso di cui alla lett. b) la sanzione può essere elevata ad una giornata di sospensione da ogni attività federale con ammonizione e diffida;
 - c) nel caso di cui alla lett. f) la sanzione della sospensione per una giornata di gara con ammonizione e diffida può essere elevata a due giornate di sospensione dalla gara; la sanzione della sospensione dalla gara per due giornate con ammonizione e diffida può essere elevata alla sospensione per tre giornate di gara.
5. Qualora concorrano più circostanze tra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento della sanzione è della metà.
6. Se il recidivo commette un'altra infrazione, l'aumento della pena nel caso previsto dal comma 2 può essere sino alla metà e nei casi previsti dal comma 3 può essere sino a due terzi.
7. In nessun caso l'aumento della sanzione per effetto della recidiva può superare il cumulo delle sanzioni risultanti dalle condanne precedenti alla commissione della nuova infrazione.
8. La validità delle recidive derivanti dalle sanzioni comminate dal Giudice Unico Nazionale o dal Giudice Unico Regionale per infrazioni a norme tecniche previste dai Regolamenti Tecnici di ciascuna specialità si esauriscono nella medesima stagione agonistica.
9. La contestazione della recidiva è obbligatoria, con le limitazioni stabilite dal comma precedente del presente articolo, per le recidive relative ad infrazioni di norme tecniche.
10. La recidiva è inapplicabile nei confronti dei soggetti nei cui confronti sia intervenuto provvedimento di riabilitazione.

CAPO III SANZIONI

Art. 27 – Tipi di sanzione

1. Le sanzioni che possono essere irrogate in caso di accertamento di infrazione sono:
 - A) per le società:
 - a) ammonizione semplice o con diffida;
 - b) ammenda da un minimo di euro 50,00 ad un massimo di euro 10.000,00;
 - c) squalifica del campo di gara, da scontarsi nel campionato di competenza, salvo diversa determinazione dell'organo giudicante, per una o più giornate o per determinati periodi di tempo non superiori ai 5 anni;
 - d) perdita dell'incontro o degli incontri;
 - e) penalizzazione nella classifica del campionato o della manifestazione;
 - f) retrocessione o cancellazione a qualsiasi titolo dai ruoli del campionato;
 - g) esclusione dal campionato o dalla manifestazione;
 - h) radiazione dai ruoli federali.
 - B) per i dirigenti, tecnici, ufficiali di gara e atleti:
 - a) ammonizione semplice o con diffida;
 - b) sospensione a termine da qualsiasi attività federale sino ad un massimo di 5 anni;
 - c) interdizione perpetua o per un tempo determinato sino ad un massimo di 5 anni a ricoprire cariche federali;
 - d) inibizione perpetua o temporanea sino ad un massimo di 5 anni a ricoprire cariche sociali nell'ambito federale;
 - e) squalifica per una o più giornate di gara;
 - f) radiazione dai ruoli federali.
2. L'illecito sportivo è punito con una sanzione non inferiore a 30 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività federale fino alla radiazione. L'illecito sportivo commesso dalle società è punito con la sanzione dell'ammenda non inferiore ad euro 3.000 e con una delle sanzioni sub. lett. c), d), e), f), g), h).
3. La frode sportiva è punita con una sanzione non inferiore a 90 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività

federale e fino alla radiazione. La frode sportiva commessa dalle società è punita con la sanzione dell'ammenda non inferiore ad euro 7.000 e con una delle sanzioni sub. lett. c), d), e), f), g), h).

4. La violazione del divieto di scommesse è punito con una sanzione non inferiore a 120 giorni rispettivamente di sospensione, interdizione o inibizione da ogni attività federale e non superiore a 5 anni.

CAPO IV

DETERMINAZIONE E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

Art. 28 – Determinazione della sanzione

1. Nella determinazione della sanzione l'organo giudicante deve tener conto della gravità delle infrazioni commesse, del comportamento tenuto dal responsabile prima, durante e dopo la consumazione dell'infrazione, dei suoi precedenti disciplinari.
2. Nella determinazione della specie e della entità della sanzione, l'Organo giudicante deve indicare:
 - a) in quale ipotesi tra quelle dello Statuto, del Regolamento Organico e dei Regolamenti federali rientri il fatto oggetto di giudizio;
 - b) le norme violate;
 - c) il contesto delle circostanze di fatto in cui sono state compiute le violazioni, la qualifica e/o il ruolo, e/o la carica rivestite dal responsabile, gli effetti della condotta, le motivazioni.
3. In caso di irrogazione della sanzione della sospensione a soggetto nei cui confronti sia già in esecuzione analoga sanzione, la successiva verrà posta in esecuzione immediatamente dopo l'esecuzione della prima.

Art. 29 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati atleti

1. Per le squalifiche inflitte agli atleti per "giornate di campionato", le modalità di applicazione sono le seguenti:
 - a) le giornate di squalifica vanno scontate, salvo quanto previsto sub b), entro l'anno agonistico nel quale sono state inflitte. Inoltre, vanno scontate, ad eccezione della squalifica automatica di cui al comma 3, nel campionato, nella relativa fase preparatoria, nella relativa fase di coppa,

nel torneo e nelle manifestazioni “a concentrazione” in cui rispettivamente l’atleta ha commesso l’infrazione, sempre che per ciascun tipo di competizione vi sia un numero sufficiente di incontri ancora da disputare durante l’anno agonistico in corso. Nel caso di esaurimento del tipo di competizione ovvero di cancellazione della società, le squalifiche, in tutto o per la parte residua, vanno scontate a partire dal primo incontro previsto nel programma ufficiale dell’anno agonistico successivo, con esclusione di qualsiasi altra gara, anche federale, non stabilita preventivamente nel calendario annuale. In tutti i casi, ad eccezione della squalifica automatica sub 3, l’attività agonistica intermedia non è inibita, salvo specifica statuizione contenuta nel provvedimento disciplinare;

b) nel caso in cui la squalifica sia stata comminata, ma per effetto del termine del campionato l’atleta non possa scontarla, in tutto o in parte, il provvedimento si intenderà riportato all’anno successivo con le seguenti modalità:

- per i campionati A, B, C, D, Promozione nel medesimo campionato o nel campionato maggiore o minore cui parteciperà la società di appartenenza per effetto della promozione, retrocessione nonché trasferimento dell’atleta;
- per i campionati di Categoria nel medesimo campionato o nel campionato di categoria di appartenenza dell’atleta;
- per altri tipi di manifestazioni, gare, tornei, in quelli corrispondenti all’anno agonistico successivi se previsti nel programma ufficiale, altrimenti a partire da qualsiasi altra competizione ufficiale all’inizio del calendario.

2. Nei suddetti casi di riporto della squalifica all’anno successivo l’atleta può, salvo diversa specifica menzione nel provvedimento, svolgere attività intermedia limitatamente al periodo intercorrente tra la fine del campionato in cui è stata comminata la squalifica e la data di inizio del campionato successivo.

3. Il giocatore di pallanuoto espulso senza sostituzione “per brutalità” è automaticamente squalificato per la successiva giornata del campionato o il successivo incontro di torneo, salve le sanzioni ulteriori irrogate dal Giudice Sportivo nazionale o regionale, al quale resta sempre devoluta la competente decisione per le sanzioni definitive. Al predetto giocatore, inoltre, è inibita, fino alla data del turno di squalifica automatica, qualsiasi attività federale intermedia inerente i campionati federali, ad eccezione della Coppa Italia.

Art. 30 – Modalità di applicazione ed esecuzione delle sanzioni per i tesserati non atleti

1. Le squalifiche inflitte ai tesserati non atleti avranno le seguenti modalità di applicazione: ciascuna sanzione sarà erogata a tempo e non sarà consentita, nel periodo di squalifica, alcuna attività federale di alcun genere.

Art. 31 – Sanzioni inflitte dalle società

1. Le sanzioni inflitte dalle società nei confronti dei propri tesserati devono essere notificate via posta elettronica certificata, ove possibile, in mancanza, via fax con obbligo di riscontro, o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. La sanzione può essere impugnata con istanza di arbitrato entro 20 giorni dalla comunicazione con le modalità di cui al Regolamento sugli arbitrati federali.

CAPO V

ESTINZIONE DELLE INFRAZIONI E DELLE SANZIONI

Art. 32 – Prescrizione

1. Salvo quanto previsto dall'art. 42, comma 10, le infrazioni si prescrivono entro:
 - a) il termine della stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di illecito disciplinare;
 - b) il termine della sesta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di violazioni in materia gestionale ed economica;
 - c) il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, qualora si tratti di illecito sportivo o frode sportiva;

- d) il termine della quarta stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione, in tutti gli altri casi.
2. I termini di cui sopra decorrono, per l'infrazione consumata, dal giorno della consumazione; per quella tentata, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole, per quella continuata, dal giorno di cessazione della continuazione.
 3. Il corso della prescrizione è interrotto dal provvedimento dell'organo giudicante, sia di merito che cautelare, dall'invito del Procuratore federale a rendere interrogatorio, dalla richiesta di interrogatorio, dall'atto di deferimento.
 4. La prescrizione comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione.
 5. Se gli atti interruttivi sono molteplici, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi, ma in nessun caso i termini stabiliti nei commi 1 e 2 possono essere prolungati oltre un quarto.
 6. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'incolpato.
 7. I termini di prescrizione nei confronti di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura decorrono dal giorno successivo a quello in cui è assunta posizione rilevante nell'ordinamento federale.
 8. La sopravvenuta estraneità all'ordinamento federale da parte di chi abbia commesso violazioni di qualsiasi natura non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare, ma sospende la prescrizione finché non sia nuovamente acquisita posizione rilevante nell'ordinamento sportivo.

Art. 33 – Amnistia

1. L'amnistia è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio federale che estingue l'infrazione disciplinare e, se vi è stata irrogazione della sanzione, ne fa cessare l'esecuzione.
2. Se interviene dopo la decisione di applicazione delle sanzioni, le estingue, ad esclusione di quelle pecuniarie, ma non gli effetti delle medesime.
3. L'amnistia può essere sottoposta a condizioni ed obblighi.
4. Salva diversa determinazione del Consiglio federale l'amnistia non si applica ai recidivi.

Art. 34 – Indulto

1. L'indulto è un provvedimento di clemenza generale del Consiglio federale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata o la commuta in altra più lieve. L'indulto può essere sottoposto a condizioni o ad obblighi e la sua efficacia è limitata alle sanzioni inflitte a tutto il giorno precedente la data del provvedimento, salvo che questo stabilisca una data diversa.
2. Nel concorso di più infrazioni, l'indulto si applica una sola volta dopo aver cumulato le sanzioni.
3. Salva diversa determinazione del Consiglio federale l'indulto non si applica ai recidivi.

Art. 35 – Grazia

1. La grazia è un provvedimento di clemenza di competenza del Presidente federale che condona, in tutto o in parte, la sanzione irrogata, o la commuta in altra più lieve. Non può essere concessa se non risulta scontata almeno la metà della sanzione. Nel caso di radiazione, il provvedimento di grazia non può essere concesso se non siano decorsi almeno cinque anni dall'adozione della sanzione definitiva.
2. Il provvedimento può essere adottato solo su domanda scritta dell'interessato inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata al Presidente federale.

Art. 36 – Non applicazione dei provvedimenti di clemenza

1. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nel caso di sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Art. 37 – Riabilitazione

1. La riabilitazione estingue le sanzioni ed ogni altro effetto della pronuncia ed è concessa, su istanza del soggetto sanzionato, dalla Corte federale di appello, a condizione che:

- a) siano decorsi almeno tre anni dal giorno in cui la sanzione disciplinare sia stata eseguita o si sia estinta;
 - b) il sanzionato abbia dato prova effettiva di buona condotta.
2. La riabilitazione è revocata di diritto se il riabilitato commette entro sette anni dalla concessione della stessa una infrazione per la quale venga comminata la sanzione della sospensione non inferiore a due anni o la radiazione o venga condannato per uso di sostanze o di metodi dopanti. La revoca della riabilitazione è decisa dalla Prima Sezione della Corte federale di appello su istanza del Procuratore federale, in contraddittorio con l'interessato.
 3. Nell'istanza di riabilitazione, a pena di inammissibilità, devono essere indicati tutti gli elementi dai quali si può desumere la sussistenza delle condizioni necessarie per l'accoglimento.
 4. La Corte federale di appello può acquisire, anche d'ufficio, tutta la documentazione che ritiene necessaria per la decisione, che deve essere resa entro il termine di giorni sessanta e comunicata all'interessato. La decisione che concede la riabilitazione deve essere trascritta nel casellario federale.
 5. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento.

TITOLO III

PROCURATORE FEDERALE

CAPO I

NOMINA E FUNZIONI

Art. 38 - Composizione dell'Ufficio del Procuratore federale

1. Presso ogni Federazione è costituito l'ufficio del Procuratore federale per promuovere la repressione delle infrazioni sanzionate dallo Statuto e dalle norme federali.
2. L'ufficio del Procuratore è composto dal Procuratore federale ed eventualmente da uno o più Sostituti Procuratori.

3. Il Procuratore federale ed i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
4. I Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore federale e lo sostituiscono in caso d'impedimento.

Art. 39 - Nomina dei componenti dell'Ufficio del Procuratore federale

1. I requisiti per essere dichiarati idonei alla nomina di Procuratore federale e Sostituto Procuratore e la durata dell'incarico sono stabiliti dallo Statuto federale.

Art. 40 - Attribuzioni del Procuratore federale

1. Le funzioni del Procuratore federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione e riabilitazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni ad uno o più Sostituti. Con l'atto di assegnazione il Procuratore può stabilire i criteri ai quali il Sostituto deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
2. E' assicurata l'indipendenza del Procuratore federale e dei Sostituti. In nessun caso possono assistere alle deliberazioni del giudice presso il quale svolgono le rispettive funzioni ovvero godere altrimenti, dopo l'esercizio dell'azione, di poteri o facoltà non ragionevoli né equivalenti a quelli della difesa.

Art. 41 – Rapporti tra l'Ufficio del Procuratore federale e la Procura generale dello Sport

1. L'Ufficio del Procuratore federale collabora con la Procura generale dello Sport per l'esercizio dei poteri e delle competenze ad essa devolute dall' 12 *ter* dello Statuto del C.O.N.I., adempiendo con sollecitudine a tutti i doveri a tal fine previsti dagli articoli 51 e seguenti del Codice della giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.
2. Il Procuratore federale può chiedere al Procuratore generale dello Sport l'applicazione di un Procuratore nazionale dello Sport, quando sussistono specifiche e contingenti esigenze investigative o processuali. In tali casi,

l'applicazione comporta una coassegnazione del procedimento tra il Procuratore federale e il Procuratore nazionale dello Sport applicato.

3. La Procura generale dello sport, in spirito di leale collaborazione, coopera con la Procura federale al fine di assicurare la completezza e tempestività delle rispettive indagini; a tal fine, la Procura generale dello Sport, anche su segnalazione di singoli tesserati e affiliati, può invitare il capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine su uno o più fatti specifici, provvedendo all'iscrizione nel registro di cui all'art. 53 del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I..

CAPO II

AZIONE DISCIPLINARE

Art. 42 - Svolgimento delle indagini

1. Il Procuratore federale ha il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari nei confronti di tesserati, affiliati, o comunque soggetti riconducibili alla F.I.N., di cui ha notizia.
2. Il Procuratore federale prende notizia delle infrazioni di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, con la sola eccezione di quelle anonime.
3. A tal fine, iscrive immediatamente nel Registro dei procedimenti di cui all'art. 86 le notizie di infrazione rilevanti illecito sportivo.
4. La durata delle indagini non può superare il termine di quaranta giorni dall'iscrizione nel registro.
5. Su istanza congruamente motivata del Procuratore Federale, la Procura generale dello sport autorizza la proroga di tale termine per la medesima durata, fino ad un massimo di due volte, eventualmente prescrivendo gli atti indispensabili da compiere. La richiesta di proroga deve essere inoltrata prima del termine di scadenza. Gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. Possono sempre essere utilizzati gli atti e i documenti in ogni tempo acquisiti dalle Autorità Giudiziarie dello Stato.
6. Decorso il termine massimo di svolgimento delle indagini, ovvero prorogato, il Procuratore federale conclude le indagini.

7. Se ritiene di dover procedere all'archiviazione, il Procuratore federale comunica il proprio intendimento alla Procura Generale dello Sport.
8. Ferme le attribuzioni di questa, decorsi cinque giorni dopo la comunicazione di cui al comma 7, dispone l'archiviazione con determinazione succintamente motivata. Il provvedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali sono state svolte le indagini.
9. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale se la notizia di infrazione è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'infrazione è estinta o il fatto non costituisce infrazione punibile ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
10. Dopo il provvedimento di archiviazione la riapertura delle indagini può essere disposta d'ufficio nel caso in cui emergano nuovi fatti o circostanze rilevanti dei quali il Procuratore federale non era a conoscenza. Se tali fatti o circostanze si desumono da un provvedimento che dispone il giudizio penale, l'infrazione si prescrive comunque entro il termine della ottava stagione sportiva successiva a quella in cui è stato commesso l'ultimo atto diretto a realizzare la violazione.

Art. 43– Esercizio dell'azione disciplinare

1. L'azione disciplinare è esercitata di ufficio; il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo che sia diversamente stabilito.
2. Concluse le indagini, quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale comunica all'interessato l'intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito, per presentare memorie e documenti.
3. In esito all'eventuale ulteriore attività istruttoria, qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al Tribunale federale.
4. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, con richiesta di fissazione del procedimento disciplinare.
5. Il Procuratore federale comunica le sue determinazioni alla Procura Generale dello Sport ai sensi dell'art. 53 del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I..

Art. 44 – L’avocazione delle indagini da parte della Procura generale dello Sport

1. La Procura generale dello Sport può disporre, con atto motivato, l’avocazione delle indagini nei casi previsti dall’art. 12 *ter* dello Statuto del C.O.N.I. con le modalità previste dall’art. 52 del Codice della giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.. La motivazione deve dare conto delle ragioni specifiche per le quali la proroga del termine per le indagini del procuratore federale non appare misura adeguata ovvero della concreta omissione di indagine che espone a pregiudizio l’azione disciplinare o, infine, delle gravi circostanze che fanno ritenere irragionevole l’archiviazione.
2. L’avocazione non può essere disposta se non dopo che la Procura generale dello Sport abbia invitato il Procuratore Federale ad adottare, entro un termine ragionevole, specifiche iniziative o concrete misure ovvero, in generale, gli atti in difetto dei quali il procedimento può essere avvocato. Nel caso di superamento della durata stabilita per le indagini preliminari, la Procura generale dello Sport, con tale invito, può rimettere in termini il Procuratore federale per un tempo ragionevole e comunque non superiore a venti giorni, ove ritenga utilmente praticabili nuovi atti.
3. Quando è disposta l’avocazione il Procuratore generale dello Sport applica un Procuratore nazionale dello Sport alla Procura federale per la trattazione del procedimento. L’applicazione determina il decorso di un nuovo termine per il compimento delle indagini preliminari pari alla metà di quello ordinariamente previsto per le medesime indagini. Il Procuratore nazionale dello sport applicato ha gli stessi doveri e gli stessi poteri del Procuratore federale sostituito. L’applicazione cessa quando il procedimento viene definito in sede federale.

Art. 45 - Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione

1. I soggetti sottoposti ad indagine, finché non viene esercitata l’azione disciplinare, possono convenire con il Procuratore federale l’applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura. Il Procuratore federale, prima di addivenire all’accordo, informa il Procuratore generale dello Sport.
2. L’accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, al Presidente della Federazione, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l’accordo

acquista efficacia e comporta, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l'improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare.

3. Il comma 1 non trova applicazione per i casi di recidiva e per i fatti qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 46- Astensione

1. Il Procuratore federale quando esistono gravi ragioni di convenienza ne informa immediatamente il Procuratore generale dello Sport e la Commissione di garanzia.
2. In tali casi ha facoltà di astenersi previa autorizzazione del Procuratore generale dello Sport.
3. Nei casi in cui il Procuratore federale si astenga l'attribuzione del procedimento ad un Sostituto procuratore viene decisa dalla Commissione di garanzia.

CAPO III

RAPPORTI CON LA PROCURA ANTIDOPING DEL CONI

Art. 47- Rapporti e conflitti di competenza

1. Il Procuratore federale ha il dovere di collaborare con la Procura Antidoping del C.O.N.I..
2. Il Procuratore federale, se durante le indagini rileva che l'infrazione appartiene alla competenza della Procura Antidoping del C.O.N.I., trasmette senza indugio gli atti all'ufficio competente. In caso di conflitto, su segnalazione del Procuratore che manifesta l'intendimento di declinare ulteriormente la competenza, decide senza ritardo la Procura generale dello Sport, dandone comunicazione agli uffici interessati.

TITOLO IV MISURE CAUTELARI

Art. 48 – Domanda cautelare del Procuratore federale

1. La sospensione cautelare dallo svolgimento di ogni attività federale è un provvedimento immediatamente esecutivo di carattere eccezionale.
2. La misura cautelare può essere disposta da ciascun organo giudicante su richiesta del Procuratore federale sia durante la fase delle indagini che durante la fase di giudizio, in presenza dei seguenti presupposti: la gravità dell'infrazione, la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, l'esigenza di garantire il non inquinamento delle prove o di evitare la possibile reiterazione delle violazioni.
3. Il provvedimento cautelare deve contenere a pena di nullità:
 - le generalità dell'incolpato e degli elementi atti ad identificarlo;
 - la descrizione del fatto addebitato e l'indicazione delle norme violate, con facoltà del giudicante di riqualificare giuridicamente il fatto sotto una diversa fattispecie normativa;
 - la motivazione, contenente la descrizione dei fatti da cui si desumono i gravi indizi di colpevolezza e l'esigenza cautelare che richiede l'adozione del provvedimento, la rilevanza dell'adozione della misura, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del fatto;
 - l'esposizione dei motivi per cui sono ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa;
 - la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'incolpato;
 - la data di scadenza della misura cautelare;
 - la data e la sottoscrizione del giudice.
4. La durata del provvedimento cautelare non può essere superiore a giorni sessanta e non è rinnovabile.
5. Nel corso del giudizio il provvedimento cautelare può essere sempre revocato o modificato dal giudicante su istanza di parte.
6. Avverso il provvedimento che adotta la misura cautelare è ammesso ricorso al giudice competente, ai sensi degli artt. 72 e 73, per l'impugnazione entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione. La presentazione del ricorso non sospende l'esecutività del provvedimento. La Corte federale di appello decide entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.
7. Avverso l'adozione della misura cautelare adottata dalla Prima Sezione della Corte federale di appello è ammesso ricorso alla Seconda Sezione del medesimo organo e viceversa.
8. Il periodo di sospensione si computa nell'eventuale sanzione irrogata in sede disciplinare.

Art. 49 - Domanda cautelare di parte

1. Il ricorrente nelle materie di cui all'art. 64, comma 1, che ha fondato motivo di temere che, durante il tempo occorrente per la decisione, i propri interessi siano minacciati da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere alla Seconda Sezione del Tribunale federale l'emanazione delle misure cautelari che appaiono, secondo le circostanze, più idonee ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito. La domanda è proposta con il ricorso, ovvero con atto successivo. In tal caso, ne è data comunicazione agli interessati, che possono presentare memorie e documenti in un termine all'uopo stabilito.
2. Il Tribunale federale provvede sulla domanda cautelare anche fuori udienza con pronuncia succintamente motivata, non soggetta a impugnazione ma revocabile in ogni momento, anche d'ufficio.
3. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.

TITOLO V IL GIUDICE ARBITRO

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 50 – Istituzione

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici arbitri.
2. L'istituzione e il ruolo del Giudice arbitro è disciplinato dal Regolamento del Gruppo Ufficiali di gara.
3. Nelle manifestazioni di pallanuoto nelle quali non sia designato un Giudice arbitro, le funzioni ad esso devolute sono esercitate dall'Arbitro.

Art. 51 – Competenza e nomina

1. Il Giudice arbitro adotta le decisioni tecnico-disciplinari relative alla manifestazione cui è preposto con effetti limitati all'ambito della medesima.
2. Per i fatti che possono comportare successivi provvedimenti, adotta in via d'urgenza le decisioni tecniche e disciplinari necessarie per il corretto svolgimento della manifestazione ed informa dei fatti e dei provvedimenti adottati, per le ulteriori determinazioni, il Giudice sportivo.
3. Il Giudice arbitro è designato per le singole manifestazioni dal Gruppo Ufficiali di Gara.

CAPO II PROCEDIMENTO

Art. 52 – Reclamo sul campo al Giudice arbitro o all'Arbitro

1. Per le irregolarità note prima dell'inizio della manifestazione, può essere presentato reclamo dalla parte interessata al Giudice arbitro o preannunziato reclamo all'Arbitro prima dell'inizio della gara mediante annotazione firmata nel verbale dell'incontro.
2. Per le irregolarità verificatesi nel corso della manifestazione, il reclamo va presentato al Giudice arbitro entro mezz'ora dal termine della gara o preannunziato all'Arbitro o al Giudice arbitro mediante annotazione firmata nel verbale di gara entro mezz'ora dal termine dell'incontro.
3. I reclami e i preannunzi di reclamo devono essere firmati dal capitano o dal dirigente accompagnatore se si tratta di competizioni "a squadra" e, in ogni altro caso, dal rappresentante della società.
4. Il Giudice Arbitro deve decidere immediatamente dopo la presentazione del reclamo e prima di dare ulteriore corso allo svolgimento della gara, comunicando il provvedimento sul campo. Per i tornei di pallanuoto, la decisione deve essere adottata al termine del "turno di incontri".
5. Il reclamo preannunziato all'Arbitro o al Giudice arbitro deve essere successivamente presentato dalla parte interessata, e motivato, anche succintamente, a pena di inammissibilità, al competente Giudice sportivo, nazionale o regionale, entro le ore 13,00 del giorno successivo all'incontro,

firmato dal Presidente o Vicepresidente della società o dalla stessa persona che lo ha preannunziato, con le modalità di cui all'art. 13.

6. Non sono consentiti supplementi di reclamo.

TITOLO VI GIUDICI SPORTIVI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 53 - Istituzione

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici sportivi.
2. I Giudici sportivi si distinguono in Giudice sportivo nazionale, Giudici sportivi regionali e Corte sportiva di appello.

Art. 54 – Competenza del Giudice sportivo nazionale

1. Il Giudice sportivo nazionale è competente per i campionati e le competizioni di ambito nazionale.
2. Il Giudice sportivo nazionale, in prima istanza e senza udienza:
 - a) pronuncia sulla regolarità delle gare e sulla omologazione dei risultati delle manifestazioni agonistiche a carattere internazionale, nazionale e interregionale indette, controllate od autorizzate dalla F.I.N.;
 - b) omologa i primati assoluti o di categoria previsti dalle apposite tabelle federali;
 - c) pronuncia sulla regolarità dei campi o impianti e delle relative attrezzature;
 - d) decide sui reclami presentati al Giudice Arbitro o all'Arbitro ai sensi dell'articolo 52;
 - e) pronuncia la regolarità dello status e della posizione di atleti, tecnici od altri partecipanti alla gara;
 - f) giudica sulle infrazioni tecnico-disciplinari poste in essere da tesserati ed affiliati nel corso o in occasione della gara. Per infrazioni tecnico-disciplinari si intendono quelle commesse nell'ambito spazio-temporale di una manifestazione agonistica o amatoriale, come risultanti dagli atti inviati dai giudici di gara;

- g)** trasmette gli atti al Procuratore Federale per l'eventuale inizio dell'azione disciplinare, qualora nei fatti ravvisi infrazioni di carattere esclusivamente disciplinare meritevoli di indagine, ovvero si tratti di infrazioni disciplinari commesse da dirigenti nazionali, regionali e provinciali della FIN o giudici di gara, non immediatamente sanzionabili.

Art. 55 – Competenza dei Giudici sportivi regionali

1. I Giudici Sportivi Regionali sono competenti per i campionati e le competizioni a carattere regionale, provinciale o comunale svolte nell'ambito regionale.
2. I Giudici Sportivi Regionali si pronunciano ai sensi dell'art. 54, comma 2.

Art. 56 - Competenza della Corte sportiva di appello

1. La Corte sportiva di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali.
2. Ai sensi di quanto consentito dall'art. 3, comma 8, del Codice della giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I. le funzioni della Corte sportiva di appello sono esercitate dalla Corte federale di appello.

Art. 57 - Nomina e articolazione funzionale e territoriale del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali

1. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi regionali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.
2. La costituzione, l'articolazione funzionale e territoriale, la nomina, la durata della carica ed i requisiti per ricoprirla sono stabiliti dallo Statuto federale.
3. Il Giudice sportivo nazionale ha sede presso la Federazione, quello regionale presso le sue rispettive sedi territoriali.
4. Il Giudice sportivo nazionale e i Giudici sportivi regionali giudicano in composizione monocratica.

CAPO II

PROCEDIMENTI

Art. 58 - Procedimento innanzi al Giudice sportivo nazionale e ai Giudici sportivi regionali

1. I procedimenti innanzi ai Giudici sportivi sono instaurati o d'ufficio, sulla base dell'acquisizione del rapporto arbitrale e dei documenti relativi alla gara o manifestazione, o su reclamo del soggetto interessato, titolare di una situazione giuridica protetta dall'ordinamento federale, che abbia presentato preavviso di reclamo sul campo di gara.

Art. 59 - Pronuncia del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali

1. Il Giudice sportivo assume ogni elemento probatorio che ritiene utile.
2. Il Giudice sportivo pronuncia entro tre giorni.
3. La pronuncia è senza indugio pubblicata sul sito web della Federazione e comunicata agli interessati.
4. Avverso le loro decisioni è ammesso ricorso alla Corte Federale di appello entro il termine di 7 giorni, decorrenti dalla comunicazione del provvedimento.

Art. 60 – Procedimento innanzi alla Corte sportiva di appello

1. Il ricorso avverso i provvedimenti dei Giudici sportivi può essere proposto dalla parte interessata o dal procuratore federale nel termine di sette giorni dalla data di comunicazione della pronuncia impugnata mediante deposito dell'atto presso la Segreteria generale federale.
2. Nel caso di impugnazione di omologazione del risultato di gare, copia dell'atto di impugnazione deve essere inoltrato, a cura del ricorrente, negli stessi termini e con le medesime modalità, a tutte le parti interessate. Queste ultime devono costituirsi in giudizio entro due giorni con memoria difensiva depositata alla Corte federale di appello. Entro il medesimo termine è ammesso l'intervento di altri eventuali interessati.
3. Nell'atto di ricorso, ovvero nella costituzione, devono essere indicati, a pena di decadenza, gli eventuali testimoni che si intendono escutere.

4. Il ricorso deve essere, a pena di inammissibilità, motivato, sia pure succintamente, e sottoscritto dal ricorrente o dal suo difensore, ove nominato.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata, salvo l'adozione da parte del giudice di appello di ogni provvedimento idoneo a preservarne provvisoriamente gli interessi, su espressa richiesta del ricorrente.
6. Gli interessati hanno diritto di ottenere, a proprie spese, copia dei documenti su cui la pronuncia è fondata.
7. Il Presidente della Corte sportiva di appello fissa l'udienza con provvedimento comunicato senza indugio agli interessati.
8. Si applicano gli artt. 80 e 81.

Art. 61 – Pronuncia della Corte sportiva di appello

1. La Corte sportiva di appello decide in camera di consiglio. Se non rileva motivi di inammissibilità o improcedibilità del ricorso, pronuncia nel merito, riformando, in tutto o in parte, la decisione impugnata.
2. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 82.

TITOLO VII GIUDICI FEDERALI

CAPO I NOMINA E COMPETENZA

Art. 62 – Istituzione e articolazione funzionale

1. Presso la F.I.N. sono istituiti i Giudici federali.
2. I Giudici federali si distinguono in Tribunale federale e Corte federale di appello. Entrambi hanno sede presso la Federazione.
3. Sia il Tribunale federale che la Corte federale di appello sono articolati in due sezioni.

Art. 63 - Nomina dei giudici federali e composizione

1. I componenti degli organi giudicanti federali sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia.
2. La nomina, la composizione, la durata dell'incarico ed i requisiti per ricoprirlo sono previsti dallo Statuto federale.
3. Il Consiglio federale individua colui che svolge le funzioni di presidente nelle rispettive sezioni del Tribunale Federale e della Corte federale di appello.
4. In caso di impedimento del presidente, le funzioni sono svolte dal componente più anziano nella carica; in mancanza, dal componente più anziano di età.
5. Il Tribunale federale e la Corte federale di appello giudicano in composizione collegiale, con un numero di tre componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza.
6. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia l'obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.

CAPO II IL TRIBUNALE FEDERALE

Art. 64 - Competenza del Tribunale federale

1. Il Tribunale Federale giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad un Giudice sportivo, nazionale o regionale.

Art. 65 - Competenza della I Sezione del Tribunale federale

1. La Prima Sezione del Tribunale federale è competente a decidere:
 - a) sul deferimento dell'Ufficio del Procuratore federale in materia di illeciti;

- b) sui ricorsi della parte interessata titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale quando per i relativi fatti non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ad un giudice sportivo.

Art. 66 - Competenza della II Sezione del Tribunale federale

1. La Seconda Sezione del Tribunale federale è competente a decidere:
 - a) sui ricorsi della parte interessata o del Procuratore federale in materia di tesseramenti e trasferimenti;
 - b) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni dell'Assemblea federale contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto o ai regolamenti della Federazione, proposti da un organo della Federazione, del Procuratore federale, o di tesserati o affiliati, titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni;
 - c) sui ricorsi per l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del C.O.N.I. e ai principi fondamentali del C.O.N.I., allo Statuto e ai regolamenti della Federazione, proposti da un componente assente o dissenziente del Consiglio federale o del Collegio dei revisori dei conti.

CAPO III

PROCEDIMENTO INNANZI AL TRIBUNALE FEDERALE

Art. 67 - Fissazione dell'udienza a seguito di deferimento del Procuratore federale

1. Entro dieci giorni dalla ricezione dell'atto di deferimento, il presidente del collegio fissa l'udienza di discussione e comunica all'incolpato, alla Procura federale e agli altri soggetti eventualmente indicati dal Regolamento la data dell'udienza. Gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria dell'organo di giustizia fino al giorno prima dell'udienza e le parti possono prenderne visione ed estrarne copia.
2. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine.

L'abbreviazione può essere altresì disposta in considerazione del tempo di prescrizione degli illeciti contestati, purché sia assicurato all'incolpato l'esercizio effettivo del diritto di difesa.

3. Le parti che intendono chiedere l'esame di testimoni e consulenti hanno l'onere di indicarli almeno sette giorni prima della data dell'udienza, specificando le circostanze su cui deve vertere l'esame.
4. Le parti possono produrre memorie e documenti fino al giorno dell'udienza.

Art. 68 - Applicazione di sanzioni su richiesta a seguito di deferimento

1. Fino alla prima udienza, subito dopo la verifica della regolare costituzione delle parti, gli incolpati possono convenire con il Procuratore federale l'applicazione di una sanzione, indicandone il tipo e la misura.
2. L'accordo è trasmesso, a cura del Procuratore federale, alla Procura generale dello sport, che, entro i dieci giorni successivi, può formulare osservazioni riguardo alla correttezza della qualificazione giuridica dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione indicata.
3. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, l'accordo è trasmesso, a cura del procuratore federale, al collegio incaricato della decisione, il quale, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dichiara la efficacia con apposita decisione. L'efficacia dell'accordo comporta, a ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi di giudizio nei confronti dell'incolpato.
4. La relativa sanzione viene iscritta nel casellario federale.
5. Il comma 1 non trova applicazione nei casi di recidiva e se i fatti oggetto di contestazione sono originariamente qualificati come illecito sportivo o frode sportiva dall'ordinamento federale.

Art. 69 - Ricorso della parte interessata e per l'annullamento delle deliberazioni

1. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell'atto o del fatto e, comunque non oltre un anno dall'accadimento. Decorso tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del Procuratore federale.
2. Il ricorso contiene:

- a) gli elementi identificativi del ricorrente, del suo difensore e degli eventuali soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque controinteressati;
- b) l'esposizione dei fatti;
- c) l'indicazione dell'oggetto della domanda e dei provvedimenti richiesti;
- d) l'indicazione dei motivi specifici su cui si fonda;
- e) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende valersi.

Art. 70 - Disposizioni relative all'annullamento delle deliberazioni

1. L'annullamento della deliberazione non pregiudica i diritti acquisiti dai terzi di buona fede in base agli atti compiuti in esecuzione della deliberazione medesima.
2. Il Presidente della Seconda Sezione del Tribunale federali, sentito il Presidente federale ove non già ricorrente, può sospendere, su istanza di colui che ha proposto l'impugnazione, l'esecuzione della delibera impugnata, quando sussistano gravi motivi.
3. L'esecuzione delle delibere assembleari o consiliari, qualora manifestamente contrarie alla legge, allo Statuto e ai principi fondamentali del C.O.N.I., può essere sospesa anche dalla Giunta nazionale del C.O.N.I..
4. Restano fermi i poteri di approvazione delle deliberazioni federali da parte della Giunta nazionale del C.O.N.I. previsti dalla normativa vigente.
5. La eventuale pubblicazione della deliberazione nel sito web della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.

Art. 71 - Fissazione dell'udienza a seguito di ricorso

1. Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il presidente del Tribunale fissa l'udienza di discussione, trasmettendo il ricorso ai soggetti nei cui confronti esso è proposto o comunque interessati, nonché comunicando, anche al ricorrente, la data dell'udienza.
2. Fino a cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza, gli atti relativi al procedimento restano depositati presso la segreteria del Tribunale federale e il ricorrente, i soggetti nei cui confronti il ricorso è proposto o comunque interessati, nonché gli altri eventualmente indicati possono prenderne visione ed estrarne copia; possono, inoltre, depositare memorie, indicare i mezzi di prova di cui intendono valersi e produrre documenti.

3. Tra la comunicazione e la data fissata per l'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a venti giorni. Il Presidente del collegio, qualora ne ravvisi giusti motivi, può disporre l'abbreviazione del termine, purché sia assicurato alle parti l'esercizio effettivo del diritto di difesa.
4. Tutti i ricorsi proposti separatamente in relazione al medesimo fatto o alla medesima deliberazione sono riuniti, anche d'ufficio, in un solo procedimento.

Art. 72 - Intervento del terzo

1. Un terzo può intervenire nel giudizio davanti al Tribunale federale qualora sia titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale.
2. L'atto di intervento deve essere depositato non oltre cinque giorni prima di quello fissato per l'udienza.
3. Con l'atto di intervento il terzo deve specificamente dimostrarsi portatore dell'interesse che lo giustifica.
4. Il tribunale provvede a comunicare l'atto di intervento a tutti gli interessati.

Art. 73 - Svolgimento dell'udienza

1. L'udienza innanzi al Tribunale federale si svolge in camera di consiglio; è facoltà delle parti di essere sentite.
2. Nei procedimenti in materia di illecito sportivo nonché in altre materie di particolare interesse pubblico, i rappresentanti dei mezzi di informazione e altre categorie specificamente determinate possono essere ammessi a seguire l'udienza in separati locali, nei limiti della loro capienza, mediante un apparato televisivo a circuito chiuso. L'applicazione delle disposizioni sulla pubblicità può essere esclusa in tutto o in parte, con atto motivato, dall'organo procedente, nel caso in cui il procedimento sia connesso ad un procedimento penale le cui indagini non siano ancora concluse.
3. Lo svolgimento dell'udienza è regolato dal Presidente del collegio. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
4. Nei giudizi disciplinari l'incolpato ha sempre il diritto di prendere la parola dopo il rappresentante del Procuratore federale.
5. Dell'udienza viene redatto sintetico verbale dal segretario.

Art. 74 - Assunzione delle prove

1. Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d'ufficio, l'assunzione di qualsiasi mezzo di prova.
2. Se viene disposta perizia, il collegio sceglie un esperto di assoluta terzietà rispetto agli interessi in conflitto e cura, nello svolgimento dei lavori, il pieno rispetto del contraddittorio.
3. Le parti devono presentare i propri testimoni in udienza a pena di decadenza.
4. Le testimonianze devono essere rese previo ammonimento che eventuali falsità o reticenze produrranno per i tesserati le conseguenze derivanti dalla violazione degli obblighi di lealtà e correttezza.
5. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dal Presidente del collegio, cui le parti potranno rivolgere istanze di chiarimenti, nei limiti della rilevanza e della pertinenza.

Art. 75 - Decisione del Tribunale federale

1. Nei giudizi disciplinari il Tribunale pronuncia il non luogo a procedere nel caso non ritenga provato l'addebito o, in caso contrario, irroga la sanzione che ritiene di giustizia.
2. La decisione del Tribunale federale è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

CAPO IV LA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Art. 76 - Competenza della Corte federale di appello

1. La Corte federale di appello giudica in secondo grado sui ricorsi proposti contro le decisioni del Tribunale federale e sui ricorsi proposti contro le decisioni del Giudice sportivo nazionale e dei Giudici sportivi regionali in funzione di Corte sportiva di appello.
2. Decide, altresì, sulle istanze di ricusazione dei giudici sportivi e dei giudici federali, sulle istanze di riabilitazione, sui ricorsi per revisione e per revocazione.

Art. 77 - Competenza della Prima Sezione della Corte federale di appello

1. La Prima Sezione della Corte Federale di Appello è competente a decidere in via definitiva:
 - a) sui ricorsi avverso le decisioni del Giudice sportivo nazionale o regionale in funzione di Corte sportiva di appello;
 - b) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Prima Sezione del Tribunale federale;
 - c) sulle istanze di ricusazione dei Giudici sportivi, dei giudici del Tribunale federale e dei giudici della Seconda Sezione della Corte federale di appello;
 - d) sui ricorsi per revisione delle decisioni dei giudici di primo grado e della Seconda Sezione della Corte federale di appello;
 - e) sulle istanze di riabilitazione.

Art. 78 - Competenza della Seconda Sezione della Corte federale di appello

1. La Seconda Sezione della Corte Federale di Appello è competente a decidere in via definitiva:
 - a) sui ricorsi avverso le decisioni adottate dalla Seconda Sezione del Tribunale Federale;
 - b) sulle istanze di ricusazione dei giudici della Prima Sezione della Corte federale di appello;
 - c) sulle istanze di revisione delle decisioni della Prima Sezione della Corte federale di appello;
 - d) sui ricorsi per revocazione.

CAPO V

PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE FEDERALE DI APPELLO

Art. 79 - Ricorso avverso le decisioni del Tribunale federale

1. I ricorsi avverso le decisioni del Tribunale federale devono essere depositati presso la Segreteria Generale federale non oltre il termine di quindici giorni dalla comunicazione della decisione.

2. Nell'atto di impugnazione:
 - non possono proporsi domande o questioni nuove e, se proposte, devono essere rigettate d'ufficio;
 - l'appellante non può dedurre nuove prove, salvo che dimostri di non aver potuto dedurle nel giudizio di primo grado per causa a lui non imputabile;
 - non si possono sanare irregolarità procedurali che abbiano reso inammissibile il ricorso di primo grado.
3. Entro dieci giorni dal deposito dell'atto, il presidente della Corte federale di appello fissa l'udienza di discussione. Il ricorso e il provvedimento di fissazione d'udienza sono comunicati a tutte le parti presenti nel precedente grado di giudizio.
4. Decorso il termine per proporre ricorso, avverso le decisioni del Tribunale federale non è più ammesso ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La proposizione del ricorso non sospende l'esecuzione della decisione impugnata; tuttavia, il Presidente del collegio, quando ricorrono gravi motivi, d'ufficio o su richiesta di parte, può disporre, con lo stesso provvedimento col quale fissa l'udienza di discussione, la sospensione dell'esecuzione ovvero altro provvedimento che appaia, secondo le circostanze, il più idoneo ad evitare al ricorrente un pregiudizio irreversibile. In udienza il collegio conferma, modifica o revoca il provvedimento adottato dal Presidente. Il provvedimento in ogni caso perde efficacia con il dispositivo della decisione che definisce il giudizio.
6. Tutte le impugnazioni contro la medesima decisione debbono essere riunite e trattate congiuntamente.
7. Le impugnazioni incidentali devono essere depositate al più tardi alla prima udienza.

Art. 80 – Esecutività delle decisioni – Istanza di sospensione

1. Tutte le decisioni degli organi giudicanti di primo grado sono immediatamente esecutive.
2. In materia disciplinare, su richiesta dell'interessato, da presentarsi contestualmente al ricorso, la Corte federale di appello, quando ricorrono gravissimi motivi, può disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della decisione impugnata.
3. Qualsiasi decisione degli organi giudicanti che comporti la perdita della posizione di classifica acquisita sul campo, con conseguenti effetti sull'attribuzione del titolo o sulla retrocessione, non determina alcun

effetto automatico nei confronti di altri soggetti che possono in punto di fatto trarre beneficio dalla decisione stessa.

4. Spetta esclusivamente al Consiglio Federale, sulla base di considerazioni di merito sportivo, l'attribuzione di un titolo o la partecipazione ad un Campionato di una società in luogo di quella destinataria della sanzione sportiva da parte dei predetti giudici.

Art. 81 - Svolgimento dell'udienza

1. La trattazione è orale e concentrata e assicura alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa.
2. E' consentito il deposito di memorie e documenti.
3. Le parti hanno diritto di essere sentite purché ne abbiano fatto esplicita richiesta e siano presenti.
4. I testimoni vengono escussi solo se indicati nell'atto di ricorso o nella memoria di costituzione e se presenti in udienza.
5. La Corte federale di appello può rinnovare l'assunzione delle prove o assumere nuove prove, ovvero disporre perizia.
6. Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 72 e 73.

Art. 82 - Decisione della Corte federale

1. Il Giudice di appello, se valuta diversamente in fatto o in diritto le risultanze del primo grado, riforma, in tutto od in parte, la decisione impugnata, altrimenti respinge l'impugnazione confermando la decisione di primo grado. Non è consentita la rimessione al primo giudice, salvi i casi di nullità del giudizio per omissione delle comunicazioni.
2. Se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso proposto in primo grado, annulla la decisione impugnata. In ogni altro caso in cui non debba dichiarare l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso decide nel merito.
3. Quando definisce il giudizio, il Presidente del collegio dà lettura del dispositivo e, se l'esigenza dell'esposizione differita delle ragioni della decisione non consente il deposito contestuale della motivazione per la particolare complessità della controversia, fissa nel dispositivo un termine non superiore a dieci giorni per il deposito della sola motivazione. In quest'ultimo caso, salvo che sia altrimenti disposto con nuovo provvedimento a norma dell'art. 76, l'esecuzione della decisione non è

impedita e, ove ammesso, il ricorso al Collegio di garanzia dello sport rimane improponibile fino alla pubblicazione della motivazione.

4. Quando l'atto di impugnazione è proposto dal solo soggetto sanzionato il giudice non può irrogare una sanzione più grave per specie o entità.
5. La decisione della Corte federale di appello è senza indugio comunicata alle parti e pubblicata.

Art. 83 - Termini di durata massima dei procedimenti federali

1. Il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di novanta giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare ovvero dal deposito dell'atto di ricorso.
2. Il termine per la pronuncia della decisione di secondo grado è di sessanta giorni dalla data di proposizione del ricorso.
3. Se la decisione di merito è annullata in tutto o in parte a seguito del ricorso al Collegio di garanzia dello sport, il termine per la pronuncia nell'eventuale giudizio di rinvio è di sessanta giorni e decorre dalla data in cui vengono restituiti gli atti del procedimento dal Collegio di garanzia dello Sport.
4. Se i termini non sono osservati per ciascuno dei gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d'ufficio, se l'incolpato non si oppone.
5. Il corso dei termini è sospeso:
 - a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'incolpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna. L'azione disciplinare può ogni caso essere promossa o proseguita indipendentemente dal procedimento penale relativo al medesimo fatto;
 - b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'incolpato, e per tutto il tempo necessario;
 - c) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'incolpato o del suo difensore o per impedimento dell'incolpato o del suo difensore;
 - d) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione.
6. L'estinzione del giudizio disciplinare estingue l'azione e tutti gli atti del procedimento, inclusa ogni eventuale decisione di merito, diventano inefficaci. L'azione estinta non può essere riproposta.
7. La dichiarazione di estinzione è impugnabile dalla parte interessata. Se interviene nel giudizio di secondo grado o di rinvio, anche il Procuratore

generale dello Sport, qualora il ricorso non sia altrimenti escluso, può impugnarla davanti al Collegio di garanzia dello Sport.

Art. 84 – Registro delle sanzioni disciplinari

1. La F.I.N. è tenuta a trasmettere i provvedimenti sanzionatori al C.O.N.I. dopo aver effettuato l’inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell’ordinamento sportivo istituito presso il C.O.N.I., entro 5 giorni dalla data in cui gli stessi sono passati in giudicato, se trattasi di decisione definitiva a carattere disciplinare.

Art. 85 – Casellario federale

1. Le decisioni definitive emesse dagli organi di giustizia sono trascritte nel Casellario federale.

TITOLO VIII - RAPPORTI TRA ORGANI DI GIUSTIZIA E AUTORITA’ GIUDIZIARIE

Art. 86 - Rapporti degli organi di giustizia con le Autorità giudiziarie

1. Gli organi della giustizia sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 del codice di procedura penale, fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 dello stesso codice.
2. Le copie degli atti trasmessi dalla Magistratura dovranno essere custodite ed utilizzate dai predetti Organi di Giustizia con la massima riservatezza.
3. Il Procuratore federale, ove acquisisca notizia di reati procedibili d’ufficio, provvede a trasmettere immediatamente gli atti alla Procura della Repubblica territorialmente competente e a darne contestuale avviso al Presidente federale. Ove acquisisca notizia di reati procedibili a querela di parte ne informa senza indugio il Presidente Federale.

Art. 87 - Efficacia della sentenza dell'autorità giudiziaria nei giudizi disciplinari

1. Davanti agli organi di giustizia la sentenza penale irrevocabile di condanna, anche quando non pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 444 c.p.p..
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione, pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare nei confronti dell'imputato quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, ferma restando l'autonomia dell'ordinamento sportivo nella definizione della fattispecie e nella qualificazione giuridica del fatto nell'ordinamento sportivo.
4. L'efficacia di cui ai commi precedenti si estende agli altri giudizi in cui si controverte intorno a illeciti il cui accertamento dipende da quello degli stessi fatti materiali che sono stati oggetto del giudizio penale, purché i fatti accertati siano stati ritenuti rilevanti ai fini della decisione penale nei confronti dell'incolpato.
5. In ogni caso hanno efficacia nei giudizi disciplinari le sentenze non più impugnabili che rigettano la querela di falso o accertano la falsità di un documento ovvero che pronunciano sull'istanza di verifica.
6. Fuori dei limiti di cui ai precedenti commi, gli organi di giustizia non sono soggetti all'autorità di altra sentenza, che non costituisca cosa giudicata tra le stesse parti; essi conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all'Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull'oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all'incidente di falso.
7. In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all'Autorità giudiziaria.

TITOLO IX
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Art. 88 – Competenza e procedimento

1. Avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art. 12 *bis* dello Statuto del C.O.N.I.. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti.
2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport.
3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì le controversie ad esso devolute dalle disposizioni del Codice della Giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I., nonché dallo Statuto e dai Regolamenti federali sulla base di speciali regole procedurali definite d'intesa con il C.O.N.I.. Nei casi di cui al presente comma, il giudizio si svolge in unico grado.
4. Il procedimento dinanzi al Collegio di garanzia dello Sport è disciplinato dal Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.

TITOLO X
REVISIONE E REVOCAZIONE

Art. 89 - Revisione

1. Nei giudizi disciplinari, tutte le decisioni divenute irrevocabili possono essere impugnate in ogni tempo per revisione dai soggetti sanzionati dinanzi alla Corte federale di appello, qualora ricorra uno o più dei seguenti casi:
 - a) inconciliabilità dei fatti posti a fondamento della decisione con quelli di altra decisione irrevocabile;
 - b) sopravvenienza di nuove prove di non colpevolezza;

- c) falsità in atti o in giudizio o di altro fatto previsto come illecito.
2. Gli elementi in base ai quali viene chiesta la revisione devono, a pena di inammissibilità, essere tali da dimostrare, se accertati, che il soggetto sanzionato deve essere prosciolto.
3. Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di ricorso davanti alla Corte Federale di appello. La Sezione giudicante competente è determinata ai sensi degli artt. 75 e 76.
4. In caso di accoglimento della richiesta di revisione la Corte federale di appello revoca la sentenza di condanna e pronuncia il proscioglimento con provvedimento non impugnabile.
5. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto della richiesta il provvedimento è impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
6. La revisione è inammissibile se il ricorrente ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione impugnata.

Art. 90 – Revocazione

1. Le decisioni irrevocabili che non afferiscono a procedimenti disciplinari possono essere revocate, su ricorso della parte interessata, quando la decisione dipende esclusivamente da un errore di fatto risultante incontrovertibilmente da documenti acquisiti successivamente per causa non imputabile all'istante.
2. Il termine per proporre la revocazione decorre dall'acquisizione del documento.
3. Il giudizio si svolge in unico grado e allo stesso si applicano le norme relative al procedimento di ricorso davanti alla Corte Federale di appello. La Sezione giudicante competente è determinata ai sensi degli artt. 75 e 76.
4. Se la revocazione è accolta, la pronuncia non è impugnabile; ogni altra decisione rimane impugnabile con ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.
5. La revocazione è inammissibile se la parte interessata ha agito davanti all'autorità giudiziaria contro la decisione impugnata.

TITOLO XI NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 91 – Sospensione feriale dei termini

1. Il decorso dei termini procedurali relativi alla giurisdizione federale è sospeso di diritto dal 1 agosto al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
2. Tale sospensione non si applica ai procedimenti in materia di doping.

Art. 92 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del Codice di giustizia sportiva emanato dal C.O.N.I.. In mancanza, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile e penale, nei limiti di compatibilità dei rispettivi istituti e con il carattere informale dei procedimenti di giustizia sportiva.

Art. 93 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo all'approvazione da parte della Giunta Nazionale del C.O.N.I. con contestuale pubblicazione sul sito web della Federazione.

Art. 94 – Disposizioni transitorie

1. I procedimenti in corso dinanzi agli organi di giustizia della F.I.N. alla data di entrata in vigore del Regolamento proseguono in ambito federale con applicazione delle norme anteriormente vigenti.
2. Al Collegio di Garanzia dello Sport è devoluta la cognizione delle controversie la cui decisione non altrimenti impugnabile nell'ambito dell'ordinamento federale è assunta a far data dall'1 luglio 2014.